



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sulla proposta di una griglia di criteri di valutazione dei progetti e dei tetti di spesa da utilizzare per la formazione delle graduatorie dei progetti ammissibili al finanziamento, articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e articolo 3 del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014.

Repertorio n. 155/cv del 18 dicembre 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 18 dicembre 2014

VISTO l'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ed in particolare:

- il comma 319 che ha istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani,
- il comma 320 che prevede che, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provveda all'individuazione dei progetti di cui al comma 321, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale – ora Ministro degli Affari regionali e autonomie - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata,
- il comma 321 che prevede che, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 319, il finanziamento in favore dei comuni montani, deve riguardare principalmente progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, a carattere straordinario;

VISTO l'articolo 1, comma 352 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTO l'articolo 11-bis del decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013;

VISTO l'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro degli Affari regionali e autonomie del 16 gennaio 2014, che dispone che in sede di Conferenza Unificata venga definita una griglia di criteri di valutazione per l'esame dei progetti ed i tetti di spesa da utilizzare per la formazione delle graduatorie dei progetti ammissibili al finanziamento;

VISTA la proposta di provvedimento, trasmessa dal Dipartimento per gli Affari regionali, le autonomie e lo sport, con nota prot.n. DAR0015196 del 13 novembre 2014, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot.n.0004676 del 18 novembre 2014;

A. re





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 9 dicembre 2014, nell'ambito della quale sono state illustrate le linee generali della proposta e forniti alcuni chiarimenti a cura del rappresentante del Dipartimento degli Affari regionali, le autonomie e lo sport;

CONSIDERATO che nel corso della citata riunione è stato presentato un documento dal Coordinamento interregionale per le politiche della montagna della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel quale sono state avanzate talune proposte emendative, e che al riguardo il rappresentante del Dipartimento affari regionali, le autonomie e lo sport, si è riservato di procedere ad ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che a seguito dell'esito del suddetto incontro il Coordinamento interregionale per le politiche della montagna della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 16 dicembre 2014, ha trasmesso un documento contenente osservazioni e proposte emendative da adottare in via sperimentale per il primo periodo di attuazione;

CONSIDERATO che con nota prot.n. DAR0017401 del 18 dicembre 2014 il Dipartimento degli Affari regionali, le autonomie e lo sport ha trasmesso una nuova versione del provvedimento che recepisce le richieste avanzate dalle Regioni;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale: le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso l'intesa;

SANCISCE INTESA

sulla proposta recante griglia di criteri di valutazione dei progetti e dei tetti di spesa da utilizzare per la formazione delle graduatorie dei progetti ammissibili al finanziamento, articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e articolo 3 del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014 nel testo trasmesso dal Dipartimento per gli Affari regionali, le autonomie e lo sport, con nota del 18 dicembre 2014, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Nacdeo



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

Maria Carmela Lanzetta

mc

h

**GRIGLIA DI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI
CON IL FONDO INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI**

Normativa di riferimento

L'articolo 1, comma 319, della L. 24 dicembre 2012 n.228, introduce nella legislazione il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, destinato ai comuni classificati come interamente montani secondo l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di cui al successivo comma 321.

Il comma 320 dello stesso articolo 1 prevede che entro il 30 marzo di ciascun anno si provveda all'individuazione dei progetti con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale - ora Ministro degli affari regionali - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e con il parere delle Commissioni parlamentari.

Il successivo comma 321 precisa che il finanziamento in favore dei comuni montani, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo, deve riguardare principalmente progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, a **carattere straordinario** e che non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati; il comma elenca poi le numerose e diverse tipologie di intervento tutte rivolte alla valorizzazione di risorse e alla creazione di servizi.

Con la legge 27 dicembre 2013 n.147, articolo 1, comma 352, l'importo di 6 milioni di euro annui, individuato quale consistenza del Fondo, è stato rideterminato in **5 milioni di euro**, a decorrere dall'anno 2014.

La legge n.119 del 15 ottobre 2013, di conversione del decreto legge n.93, del 14 agosto 2013 - "interventi a favore della montagna" - articolo 11 bis - ha previsto che le risorse accantonate per l'anno 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n.228, pari a 1 milione di euro, siano utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative.



df

- Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 19 dicembre 2013, al fine di dare attuazione all'articolo 11 *bis*, sono stati individuati i criteri di cui l'ANCI e l'UNCEM dovranno tener conto nella indicazione dei comuni beneficiari con maggior rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.
- Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014, al fine di dare compiuta attuazione alla legge n.228 del 2012 e procedere nella assegnazione del Fondo per le annualità 2014 e successive, sono state individuate le procedure per la determinazione dei criteri di valutazione e per la formulazione del decreto di riparto dei fondi.

In particolare alle Regioni è demandata l'attività di valutazione degli interventi presentati dai comuni del proprio territorio, al fine di ordinarli in una graduatoria da trasmettere successivamente al Ministro per gli affari regionali che procede a definire la proposta di riparto da sottoporre alle successive valutazioni e pareri.

L'articolo 3 del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014 dispone che in sede di Conferenza Unificata le Amministrazioni statali e le Regioni interessate **definiscono una griglia di criteri di valutazione per l'esame degli interventi ed i tetti di spesa** da utilizzare per la formazione delle graduatorie, tenendo prioritariamente conto del finanziamento assegnato agli interventi pilota a valere sui fondi di cui all'articolo 11-bis del decreto legge n.93 del 14 agosto 2013, convertito in legge n.119 del 15 ottobre 2013.

La presente griglia di criteri di valutazione uniformi ed oggettivi consente la rapida e congruente selezione degli interventi e la trasparente ripartizione delle risorse disponibili.



CH

Delimitazione numero comuni istanti

- i comuni montani vengono suddivisi, per ciascun territorio regionale, in classi di svantaggio ordinate, utilizzando i criteri del Fondo Montagna 2010;
- ciascuna regione, tenendo conto di tale ordine, procede nella valutazione degli interventi pervenuti a partire da quelli presentati dai comuni che ricadono nella classe più svantaggiata;
- al fine di assicurare una possibilità di accesso al Fondo a tutti i comuni montani, la classificazione verrà aggiornata annualmente assegnando la classe di minor svantaggio ai comuni già destinatari negli anni precedenti del finanziamento del Fondo;
- ogni cinque anni le classi di svantaggio saranno riviste completamente.

La metodologia consente ai comuni di valutare ex ante l'opportunità di attivarsi per l'accesso al Fondo e le Regioni non sono tenute ad esaminare tutti gli interventi presentati, dovendo limitare l'attività istruttoria ad un numero di domande proporzionato agli interventi ammissibili.

Definizione numero degli interventi finanziabili mediante individuazione dei tetti di spesa

1. il Fondo viene suddiviso in due quote distinte, una destinata a finanziare interventi a carattere pluriennale e l'altra interventi a carattere annuale, affinché sia sostenuta la realizzazione di interventi significativi nonostante la esiguità dei finanziamenti a disposizione e sia assicurata l'accessibilità al Fondo ad un numero ragionevolmente apprezzabile di comuni;
 - 1.1. ai fini della determinazione delle due quote si prevede l'assegnazione prioritaria di un intervento pluriennale per ciascun ambito regionale, di importo annualmente pari a euro 100.000,00 corrispondente a un importo complessivo di euro 300.000,00 nel triennio, da garantire con impegno a carattere pluriennale;
 - 1.2. ne risulta che annualmente viene destinata agli interventi pluriennali una quota del Fondo pari a euro 1.900.000,00 (19 territori regionali per 100.000,00



euro vedi successivo punto 2.2), mentre viene **destinata agli interventi annuali** la parte restante del Fondo, pari a euro 3.100.000,00;

2. per il riparto del Fondo destinato agli interventi annuali, al fine di assicurare l'equa distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, si **individuano preliminarmente le quote da riconoscere a ciascun territorio regionale**, tenendo adeguatamente conto delle condizioni di svantaggio socio economico dei territori considerati. Appare opportuno a tale scopo utilizzare i criteri di riparto dettati dal CIPE nella delibera n.10, del 18 febbraio 2013, che ha attribuito alle regioni il Fondo della montagna 2010 e sui quali si era già espressa favorevolmente la Conferenza Unificata, con i necessari aggiustamenti di seguito indicati;

Quote del fondo da riconoscere annualmente a ciascun territorio regionale

- 2.1. i criteri, che tengono conto della superficie, della popolazione e di indicatori socio-economici, saranno oggetto di una nuova aggiornata elaborazione da parte dell'Istat - **su base comunale anziché regionale** - limitata ai soli comuni interamente montani;
- 2.2. le percentuali di riparto saranno determinate senza tenere conto dei territori delle province autonome di Trento e Bolzano, per effetto del disposto dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009 n.191 (recante l'abrogazione delle norme che prevedevano la partecipazione delle riferite Province alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi uniformi di prestazioni sul territorio nazionale). non si prevedono forme di indisponibilità di quote assegnabili alle Province, in quanto la norma primaria - successiva all'articolo 2, comma 109, ne ha necessariamente tenuto conto nella destinazione delle risorse; in aderenza al principio dell'economia dei mezzi giuridici, pertanto, si deve ritenere che il beneficio sia stato destinato già al netto della quota non più assegnabile a Trento e Bolzano e vada integralmente utilizzato per le finalità considerate, senza alcun accantonamento.
- 2.3. il risultato ottenuto sarà considerato valido e utilizzato ai fini dei successivi riparti del Fondo integrativo, senza ulteriori aggiornamenti, anche quando



dl

risultassero disponibili nuovi strati informativi (stante l'entità molto contenuta degli importi da ripartire e la conseguente irrilevanza dei possibili scostamenti, a fronte dell'impegno e dei costi richiesti dalle nuove elaborazioni), fatta salva l'ipotesi del trasferimento di un Comune da una Regione all'altra;

Definizione dei tetti di spesa per gli interventi annuali

2.3.1. a ciascun intervento annuale viene destinato un importo di euro 25.000,00, ritenuto adeguato ad assicurare la significatività dell'intervento, le regioni possono peraltro attribuire ad un intervento - qualora sia ritenuto particolarmente meritevole - due quote anziché una;

2.3.2. il numero complessivo delle quote utilizzabili per il finanziamento dei progetti risulta quindi pari a 124, tale numero viene suddiviso per le regioni in ragione delle quote ad esse spettanti, il numero di interventi assegnati in ragione delle quote varia indicativamente da 1 a 13 per regione.

Criteri di selezione degli interventi

La selezione da parte delle Regioni degli interventi ammissibili dovrebbe utilizzare i seguenti criteri, ulteriori rispetto a quelli già indicati dalle norme (*carattere straordinario degli interventi, non riferiti ad attività svolte in via ordinaria*):

1. individuazione, in quanto prioritario, di un intervento pluriennale;
2. scelta prioritaria, per il primo triennio, degli interventi la cui progettazione è stata finanziata con i fondi di cui all'art. 11-bis della legge n.119 del 15 ottobre 2013 se positivamente valutati e per progetti rientranti nelle tipologie indicate dalla norma in quanto riferibili ai rifugi di montagna;
3. preferenza per gli interventi con maggior ricaduta sull'occupazione o con capacità di esplicare effetti su più Comuni o presentati da comuni con un indice di disoccupazione generale del 30% e di disoccupazione giovanile del 70%.

Il comma 320 delle 228 del 2012 elenca i diversi ambiti cui devono riferirsi gli interventi, tali ambiti possono essere raggruppati, secondo una classificazione semplificata, in tre aree di intervento:

AM - GRUPPO AMBIENTE che comprende le iniziative relative alle seguenti lettere:



A handwritten signature or mark in the bottom left corner of the page.

c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;

- interventi riferibili a: impianti di depurazione acque, mappatura pozzi e analisi caratteristiche acque eventuali interventi di bonifica falde acquifere, energie rinnovabili disponibili in sito -

d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;

- interventi riferibili a: finanziamento affitto fondi rustici acquisto o affitto materiali formazione, incentivi per la creazione di cooperative giovanili -

f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;

g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;

n) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;

S - GRUPPO SERVIZI che comprende le iniziative relative alle seguenti lettere:

a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

- interventi riferibili a: servizio doposcuola, acquisto lavagne elettroniche, convenzioni con impianti sportivi, attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, es. corsi su discipline sportive (alpinismo, arrampicata, sci alpinismo) -

h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;

i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;

- finanziamento progetto per avvio servizio raccolta differenziata sostegno convenzioni -

l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;

- formazione personale per assistenza presso centri o domiciliare alle persone anziane, telemedicina, acquisto strumenti, corsi formazione digitale per cittadini, agevolazioni per acquisto tablet per studenti, installazione zone WI-FI -

m) servizi di telecomunicazioni;

p) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;



A handwritten signature or set of initials in the bottom left corner of the page.

- interventi riferibili solo ad aggregazioni di comuni (da tre in poi): richiesta la presentazione documento unico, sportellisti non dipendenti pubblici acquisto attrezzatura entro il 20%, sito Web e assistenza via internet e call center, non ammissibile l'affitto di locali le spese viaggio -

T - GRUPPO TURISMO che comprende le iniziative relative alle seguenti lettere.

e) sviluppo del sistema agriturismo, del turismo montano e degli sport di montagna;

- interventi riferibili a: ammodernamento impianti già esistenti sostegno alla creazione di rete microimprese finanziamento accesso piattaforme digitali per promozione agriturismo -

o) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;

- interventi riferibili solo ad aggregazioni: minimo 5 comuni, richiesta la presentazione documento unico, spese ammesse per pubblicità per creazione siti promozione per creazione GAS per accesso E-Commerce e piattaforme digitali -

q) incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:

* 1) Club alpino italiano (CAI);

* 2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);

* 3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane;

* 4) Collegio nazionale dei maestri di sci.

- interventi riferibili a: formazione su rischio valanghe, attività soccorso con eliambulanze, progetti finalizzati alla sicurezza (rilevamento dei segnali di rischio incipiente da parte dei frequentatori professionisti/sportivi della montagna

La percentuale del finanziamento da assegnare ad ogni area di intervento dovrà indicativamente approssimarsi al 40% per il gruppo ambiente, al 30% per il gruppo servizi, al 30% per il gruppo turismo.

Qualora le regioni non dispongano di un numero di interventi da finanziare - pluriennali ed annuali - sufficiente ad assicurare le indicate percentuali orientative, potranno far ruotare annualmente le aree da finanziare.

Le Regioni competenti, completata l'istruttoria, trasmettono a questo Dipartimento le graduatorie ordinate degli interventi ammissibili al finanziamento e, sulla base di queste,



4

il Ministro per gli affari regionali definisce uno schema di decreto che individua i progetti ammissibili, per i successivi adempimenti.

di

